

# Capitolato speciale d'appalto

**PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER  
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CON CONTRATTO APERTO  
DI ATTREZZATURA AUDIO VIDEO OCCORRENTE PER SCUOLE  
CIVICHE DI MILANO – FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

## INDICE

<i>Parte I</i> .....	3
<b>PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO</b> .....	3
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA e DEI CORRISPETTIVI.....	3
ART. 3 – LUOGHI DI CONSEGNA DELLA MERCE.....	3
ART. 4 – ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA.....	4
ART. 5 – TERMINI DELLA PRESTAZIONE.....	4
ART. 6 – REFERENTE DELLA FORNITURA.....	4
ART. 7 – PUNTI DI CONSEGNA - RIFIUTO DELLA FORNITURA.....	5
ART. 8 – CONTROLLI/COLLAUDI.....	5
ART. 9 – GESTIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 10 – OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	5
<i>Parte II</i> .....	6
<b>CLAUSOLE CONTRATTUALI</b> .....	6
ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA.....	6
ART. 2 – CORRISPETTIVO E VARIABILITÀ'.....	6
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO.....	6
ART. 4 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. .....	6
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	7
ART. 6 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE.....	7
ART. 7 – SUBAPPALTO.....	7
ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 9 – RESPONSABILITÀ'.....	8
ART. 10 - PERSONALE.....	8
ART. 11 – ASSISTENZA POST VENDITA.....	9
ART. 12 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE.....	9
ART. 13 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE.....	9
ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	10
ART. 15 - PENALITÀ'.....	10
ART. 16 - ESECUZIONE IN DANNO.....	10
ART. 17 - RISOLUZIONE.....	11
ART. 18 - FACOLTA' DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	11
ART. 19 - RECESSO.....	11
ART. 20 - FORO COMPETENTE.....	12
ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	12
ART. 22 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	12
ART. 23 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	12

## Parte I

# PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

### ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento della fornitura di Attrezzatura Audio Video e materiale audio video occorrenti per Scuole Civiche di Milano - FdP.

### ART. 2 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

Gli articoli oggetto della fornitura sono quelli individuati **nell'Allegato A**.

Tutti gli articoli dovranno essere di società provvista di certificazione ISO 9001 per l'intero processo di produzione.

La fornitura si intende comprensiva di ogni onere di imballaggio, carico e scarico a destinazione.

**Fondazione Scuole Civiche si riserva di chiedere anche altri articoli, non espressamente descritti nell'elenco, fino al 30% dell'importo contrattuale, verificando preventivamente la disponibilità e le condizioni economiche.**

Il Fornitore sarà tenuto, per tutta la durata della fornitura, a consegnare apparecchiature:

- aventi caratteristiche non inferiori a quelle stabilite;
- che risultino in produzione, per i rispettivi produttori, all'atto della consegna.

### ART. 3 – LUOGHI DI CONSEGNA DELLA MERCE

I prodotti, richiesti dalle sedi della Fondazione Scuole Civiche, dovranno essere consegnati, secondo le indicazioni contenute nell'ordine in uno dei seguenti luoghi:

o Dipartimento di Cinema e Jazz	Via Colletta, 51	20137
o Dipartimento di Musica	Via Stilicone, 36	20154
o Dipartimento di Lingue	Via Alex Visconti 18	20151
o Auditorium Lattuada	C.so di Porta Vigentina, 15	20121
o Uffici Centrali	Alzaia Naviglio Grande 20	20144

Le sedi indicate sono suscettibili di variazioni. Di ogni eventuale cambiamento, Fondazione Scuole Civiche di Milano darà debita comunicazione via e-mail o via fax.

#### ART. 4 – ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA

Le tipologie ed i quantitativi dei prodotti da acquistare ed il luogo presso il quale dovrà essere effettuata la consegna verranno comunicate a mezzo ordine.

Per i prodotti contenuti nell'elenco A – Attrezzatura Audio Video, il fornitore dovrà provvedere alla consegna entro **15 gg di calendario** dal ricevimento dell'ordine, **o entro il minor tempo offerto in sede di gara indicato nell'apposito modulo MOE**, compilato in sede di presentazione di offerta, indicando i prodotti per i quali sarà possibile la consegna entro e non oltre il giorno 31 agosto 2009 per tutti gli ordinativi ricevuti entro il giorno 31 luglio 2009.

#### ART. 5 – TERMINI DELLA PRESTAZIONE

La consegna delle singole apparecchiature, costituenti la fornitura, nelle quantità di volta in volta richieste (allineate all'ultimo livello tecnologico) sempre nell'ambito della durata complessiva del contratto, verranno indicate da Scuole Civiche di Milano con apposito ordine scritto. La consegna dovrà avvenire, nei giorni feriali tra le 9.00 e le ore 18.00, entro il tempo massimo definito dai tempi di consegna indicati nell'offerta dalla data dell'ordine stesso, franco di ogni spesa, come da vostra offerta in relazione al valore dell'ordine, ivi compreso lo scarico, e la distribuzione all'indirizzo ed alle singole locazioni che indicate all'art. 3.

Saranno a carico della Ditta stessa le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto od alla non correttezza, rispetto all'ordine del materiale consegnato.

Le operazioni dovranno prevedere:

1. **la consegna**, a cura della Società aggiudicataria, dei colli riguardanti le singole attrezzature ed accessori presso il luogo di utilizzo di ogni singola macchina (indirizzo, piano, stanza);
2. i colli dovranno essere **accompagnati da una distinta** indicante, in chiaro, il contenuto degli stessi;

#### ART. 6 – REFERENTE DELLA FORNITURA

L'aggiudicataria della fornitura oggetto del presente capitolato, si impegna a garantire la presenza di uno o più referenti a cui SCM farà riferimento per gli ordini, le consegne e tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato.

#### **ART. 7 – PUNTI DI CONSEGNA - RIFIUTO DELLA FORNITURA**

I prodotti richiesti dovranno essere consegnati presso le singole sedi di Fondazione Scuole Civiche di Milano, indicate all'art. 3 parte I, nei luoghi, piani e orari indicati nell'ordine stesso.

Qualora venissero consegnati prodotti difformi da quelli offerti o difettosi, Scuole Civiche di Milano si riserva la facoltà di chiedere, **entro 5 giorni** dalla consegna, la sostituzione degli stessi. In tal caso il fornitore si impegna a ritirarli e sostituirli, a proprie spese, **entro 5 giorni, salvo situazioni di urgenza.**

Trascorso tale termine infruttuosamente, Scuole Civiche di Milano, potrà avvalersi della facoltà prevista al successivo art. 16 (esecuzione in danno), parte II.

#### **ART. 8 – CONTROLLI/COLLAUDI**

Scuole Civiche di Milano si riserva la facoltà, per tutta la durata della fornitura, di sottoporre campioni dei diversi tipi di prodotti a collaudi, analisi e prove diretti a verificare la qualità dei prodotti offerti.

Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Scuole Civiche di Milano potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui spese saranno a carico del fornitore, e all'applicazione delle penali previste all'art. 15 – Parte II del presente capitolato d'appalto e a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni previste all'art.17 - Parte II del presente capitolato d'appalto.

#### **ART. 9 – GESTIONE DEL CONTRATTO**

Il Settore competente della gestione amministrativa del contratto è l'Ufficio Approvvigionamenti. Quest'ultimo e gli uffici espressamente autorizzati alla stipula del contratto invieranno direttamente gli ordini tramite mail o fax e provvederà in autonomia alla verifica dei tempi di consegna, al controllo di conformità della fornitura, nonché al rilievo delle eventuali anomalie che verranno segnalate dagli uffici destinatari dei prodotti commissionati.

#### **ART. 10 – OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Il fornitore è tenuto a fornire ogni mese, la fattura relativa alla fornitura ordinata, suddivisa per tutti gli articoli acquistati e consegnati nel mese a ciascuna Sede di Scuole Civiche di Milano, indicando gli estremi degli ordini inviati, l'elenco degli articoli acquistati.

La mancata trasmissione o mancata disponibilità dei report analitici degli articoli acquistati comporterà l'applicazione della penale prevista all'art. 15 Parte II del presente capitolato d'appalto.

## Parte II

# CLAUSOLE CONTRATTUALI

### ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA

Le condizioni e modalità della fornitura sono quelle indicate nel presente capitolato.

### ART. 2 – CORRISPETTIVO E VARIABILITÀ

Il contratto che si intende stipulare è un contratto “aperto”, nel senso che il fornitore è vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del Codice Civile, mentre Fondazione Scuole Civiche di Milano potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, i prodotti oggetto del presente capitolato, fino alla concorrenza dell'importo massimo di **€ 50.000,00 (esclusa I.V.A)** per la fornitura degli articoli specificati nell'allegato A..

Il corrispettivo è comprensivo degli oneri di imballaggio, trasporto, carico e scarico e destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa inerenti alle consegne dei prodotti presso le sedi dei diversi uffici.

All'aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura.

Di conseguenza, per ogni singolo articolo sarà riconosciuto all'affidataria un corrispettivo pari al prezzo unitario proposto in sede di presentazione dell'offerta.

La revisione opererà sulla base di un istruttoria condotta ex art. 7 c. 4 lett. c) e c. 5 e art. 115 del D.Lgs 163/2006.

### ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata annuale (12 mesi) a decorrere dall'aggiudicazione.

Fondazione Scuole Civiche di Milano si riserva la facoltà di chiedere la fornitura per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 10 giorni solari.

### ART. 4 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

Fondazione Scuole Civiche di Milano si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito

ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

#### **ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di forniture.

Il fornitore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2<sup>a</sup>, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il fornitore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: “corrispettivi”, “invariabilità/revisione dei corrispettivi”, “cause sopravvenute-sospensione”, “pagamenti e fatturazione”, “recesso”.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

#### **ART. 6 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE**

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Fondazione Scuole Civiche di Milano, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Fondazione Scuole Civiche di Milano, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 giorni senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Scuole Civiche di Milano almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

#### **ART. 7 – SUBAPPALTO**

Non è ammesso il subappalto alle condizioni previste dall'art 118 del D.Lgs 163/06.

#### **ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Fondazione Scuole Civiche si riserva la facoltà di cessione del contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

#### **ART. 9 – RESPONSABILITA'**

Il fornitore è responsabile nei confronti di SCM dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti di SCM e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al fornitore di mantenere SCM sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

#### **ART. 10 - PERSONALE**

##### **Inquadramento contrattuale.**

Il fornitore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

##### **Doveri del personale**

Il servizio/fornitura dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio/fornitura è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e essere munito ad esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro .

##### **Adempimenti dell'impresa**

Il fornitore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il fornitore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 626/94, coordinato con il D.Lgs. n. 242/96).

In caso di esecuzione della fornitura all'interno dei luoghi di lavoro di SCM, il fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 626/1994, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato) per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.



**L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.**

#### **ART. 11 – ASSISTENZA POST VENDITA**

Il prestatore della fornitura si obbliga a garantire un periodo di assistenza postvendita almeno pari al periodo della garanzia dichiarata per ogni prodotto in sede di offerta, dalla data di consegna e/o collaudo.

La garanzia comprenderà la sostituzione immediata delle forniture di materiale nuovo richiesto non conformi all'ordinativo nei tempi dichiarati all'art. 7 parte I del presente CSA.

#### **ART. 12 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento del fornitore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di SCM proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, SCM ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

#### **ART. 13 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE**

Il pagamento sarà effettuato dopo l'emissione di regolare fattura da parte dell'aggiudicatario.

Il pagamento delle fatture emesse avverrà in 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Scuole Civiche di Milano – FdP – Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- data;
- importo contrattuale espresso in euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto

corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc )

- ogni altra indicazione utile.

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di SCM.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art 1284 cc.

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato alla capogruppo.

#### **ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI**

SCM ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

#### **ART. 15 - PENALITA'**

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna di un singolo ordinativo degli articoli richiesti rispetto al termine di cui all'art.5, Parte I, del presente capitolato.
- € 100,00 per ogni difformità dei prodotti forniti, rispetto a quelli offerti in sede di gara, emersa a seguito dei controlli/ collaudi di cui all'art. 9, Parte I del presente Capitolato d'appalto.

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo previsto dall'Art. 3 – parte I del Capitolato Speciale d'Appalto inteso come importo massimo d'acquisto previsto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Scuole Civiche di Milano.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni SCM procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto di Scuole Civiche di Milano al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

#### **ART. 16 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, SCM potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal prestatore di servizi/fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al SCM.

#### **ART. 17 - RISOLUZIONE**

SCM si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

1. ritardi nelle consegne, per più di 2 volte, superiori a 5 giorni rispetto ai termini stabiliti dall'art. 5 Parte I del presente capitolato.
2. consegne, per più di 2 volte, di prodotti affetti da vizi che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati (art.1492 C.C.).
3. Consegne, per più di 2 volte, di prodotti risultati difformi da quelli offerti, a seguito dei controlli/ collaudi di cui all'art. 10, Parte I, del presente Capitolato.

**In ogni caso è fatto salvo il diritto di SCM di richiedere il risarcimento dei danni subiti**

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, SCM potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

#### **ART. 18 - FACOLTA' DELLA STAZIONE APPALTANTE**

La Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse.

SCM potrà non procedere all'aggiudicazione della gara e/o alla stipulazione del contratto qualora una convenzione espletata o espletanda CONSIP, o di altra centrale di committenza, preveda corrispettivi o parametri qualitativi più favorevoli per SCM.

#### **ART. 19 - RECESSO**

SCM si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso SCM si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall'appaltatore;

#### **ART. 20 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

#### **ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale per gli appalti di opere e somministrazioni da eseguirsi per conto del SCM.

#### **ART. 22 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il fornitore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento della fornitura.

Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

#### **ART. 23 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Direttore Generale Vicario di SCM.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.